

risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto di intermediazione mobiliare e deposito titoli a custodia ed amministrazione intercorso con la banca.

Precisano, al riguardo, che il [REDACTED] e la [REDACTED] entrambi privi di specifiche cognizioni tecniche finanziarie, avevano affidato alla MPS i propri risparmi per l'acquisto di titoli di Stato o, comunque, relativi ad aziende solide, sottoscrivendo il c.d. contratto quadro di intermediazione in data 18 Luglio 2002.

Aggiungono che in data 31 Luglio 2002 e 25 Ottobre 2002, in esecuzione del predetto contratto di intermediazione, furono sottoscritti, e successivamente eseguiti, due ordini di acquisto di obbligazioni Parmalat per il controvalore, rispettivamente, di € 30.000 ed € 25.000 e che, a seguito dell'insolvenza della società emittente nel 2003, non vennero rimborsati né le cedole né il capitale investito.

Lamentano, in merito alla perdita subita, diverse inadempienze contrattuali da parte della banca in ordine all'esecuzione del contratto di intermediazione intercorso, e precisamente:

- 1) violazione degli artt. 21 TUF e 28 Regolamento Consob n. 11522/1998 relativi agli obblighi per gli intermediari di agire con diligenza nonché aventi ad oggetto gli obblighi attivi e passivi di informazione sull'intermediario gravanti, in quanto la banca non aveva acquisito le informazioni da parte dei ricorrenti circa la loro esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento e la loro propensione al rischio né questi erano stati adeguatamente informati sulla natura, i rischi e le implicazioni riconducibili all'operazione eseguita;
- 2) sussistenza di un conflitto di interessi, posto che la banca aveva venduto obbligazioni presenti nel suo portafoglio al fine di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti del gruppo emittente.



Si è costituita la MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa la quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.

Infatti, dalla documentazione in atti emerge che la banca si è comportata secondo i precetti di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa di settore.

Innanzitutto, è stato consegnato agli investitori- in occasione dell'apertura della sottoscrizione del contratto quadro in data 18 Luglio 2002- il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" dal quale emergeva, *in primis*, lo stretto rapporto tra alta redditività del titolo di debito e la rischiosità percepita dell'emittente(doc. 3 fasc. parte resistente: *quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore*).

D'altra parte, il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" rappresenta un mezzo di conoscenza dei meccanismi fondamentali che regolano gli investimenti in strumenti finanziari (come la correlazione fra rischio e rendimento) e la cui consegna agli investitori- sempre e comunque necessaria, poiché normativamente tipizzata- rappresenta una prima, ancorché generica, estrinsecazione degli obblighi informativi che gravano sull'intermediario.

In secondo luogo, contestualmente alla stipula del contratto quadro venne consegnato ai clienti lo specifico "Modulo dati profilo clienti" che fu compilato dagli investitori(doc. 4 fasc. parte resistente).

In tale documento, essi dichiararono:

- di avere obiettivi di investimento protessi alla redditività e rivalutabilità con rischio andamento corsi(nella "scala" del rischio si tratta del quarto grado, su sei complessivi);
- di avere una sufficiente esperienza finanziaria pregressa;
- di avere una media propensione al rischio.



Alla stregua, quindi, della documentazione prodotta può affermarsi che era più che sufficiente il bagaglio informativo fornito ed acquisito dalla banca per procedere alla negoziazione dei titoli Parmalat, negoziazione effettuata su ordini d'acquisto impartiti da clienti sufficientemente esperti in forza di pregresse operazioni eseguite, consapevoli dei rischi generali degli investimenti (per aver ricevuto il relativo documento) e dotati di una media propensione al rischio.

Forse potrà essere obiettato che la banca ha ommesso, ai sensi dell'art. 28 co II Reg. Consob, di fornire informazioni sulla *specifica* operazione effettuata, ma va escluso che tale omissione possa essere considerata *tout court* fonte di responsabilità per la banca, poiché è lo stesso combinato disposto di cui agli artt. 21 TUF e 28 co II Delibera Consob citata che richiede che la informazione sia funzionale ad una scelta consapevole dell'investitore, rapportata quindi al profilo individuale del cliente-risparmiatore.

Ne discende che potrebbero emergere profili di responsabilità, fonte di obblighi risarcitori, solo se venisse dimostrato che l'omessa informativa abbia determinato un investimento non consapevole che, a fronte di una informazione adeguata, non sarebbe stato effettuato perché non conforme allo specifico profilo dell'investitore.

In altri termini, per coltivare proficuamente la domanda risarcitoria i ricorrenti avrebbero dovuto fornire la prova del nesso eziologico tra *deficit* informativo e danno subito, mediante la dimostrazione specifica che una informazione adeguata li avrebbe dissuasi dal porre in essere l'operazione programmata, fonte per loro di perdita economica.

Ma anche in questo caso la responsabilità risarcitoria dell'intermediario sarebbe stata ipotizzabile non a fronte della semplice perdita che i ricorrenti hanno certamente subito, ma solo se l'operazione causa del danno patrimoniale non fosse stata adeguata al profilo del cliente, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob.

Pare quindi ovvio che l'attenzione, in fase di accertamento della responsabilità dell'intermediario, vada ad appuntarsi conseguentemente sul profilo della adeguatezza della operazione, secondo il profilo di risparmiatore per come emerso



dalle informazioni rese e da ogni altro elemento acquisito nel corso del rapporto con i clienti, poiché se tale operazione passa il vaglio del giudizio di adeguatezza, allora nessuna responsabilità potrà ravvisarsi in capo all'intermediario.

Ebbene, ritiene questo giudice che l'investimento in titoli Parmalat fosse operazione adeguata, quanto meno sulla scorta delle informazioni di cui l'intermediario, al tempo della negoziazione dei titoli, era in possesso.

Infatti, dal "Modulo profilo clienti" sottoscritto dagli investitori- cui s'è già fatto riferimento- emerge una *media* propensione al rischio da parte dei clienti: il che significa che essi intendevano effettuare investimenti certamente non altamente speculativi, ma neppure del tutto sicuri e privi di margini di rischiosità.

D'altra parte, alla *media* propensione al rischio degli investitori corrispondeva, specularmente, una *media rischiosità* delle obbligazioni Parmalat, posto che queste erano state valutate dalle specifiche agenzie con un *rating* BBB-, cioè un *rating* relativo ad investimenti sufficientemente sicuri (il *rating* della valutazione delle obbligazioni non è stato contestato dai ricorrenti).

D'altra parte, va rammentato che gli acquisti furono eseguiti tra l'Ottobre ed il Dicembre 2002, quindi un anno prima che, nel Dicembre 2003, si manifestassero i primi sintomi del *default* della Parmalat; il che evidenzia che, per tipologia di operazione, l'acquisto corrispondeva esattamente al profilo di investitore che già aveva operato con l'acquisto di altri titoli e che in tal senso intendeva proseguire, investendo in operazioni mediamente rischiose.

In altri termini, non può certo imputarsi alla banca resistente di non aver previsto la irreversibile crisi del gruppo Parmalat un anno prima che questa si manifestasse, anche tenendo conto che le certificazioni di bilancio rilasciate da società di revisione di fama mondiale e la Relazione del Collegio Sindacale non presentavano alcun rilievo al riguardo.

Il che dimostra che, al momento della loro negoziazione- fine 2002- l'acquisto di obbligazioni Parmalat era del tutto adeguato al profilo del cliente, poiché le obbligazioni erano considerata sufficientemente sicure.



Inoltre, e sempre a conferma della adeguatezza della operazione, emerge dalla documentazione prodotta dalla banca che i clienti si erano già rivolti al mercato obbligazionario, investendo in titoli corrispondenti, per tipologia, a quelli Parmalat.

Emerge anche che essi liquidarono una precedente gestione patrimoniale tenuta presso altra banca, investendo la complessiva somma di € 210.000.

Ebbene, la banca convenuta diversificò l'investimento tra obbligazioni *General Motors, Fiat, Ford, MPS, Alcatel, Enel* ed, appunto, *Parmalat*, destinando solo ¼ del totale da investire in questo ultimo tipo di obbligazioni.

Infatti, solo 55.000 € furono impiegati per l'acquisto di titoli Parmalat: il che evidenzia che, anche per dimensione, l'investimento doveva ritenersi adeguato.

Soprattutto se si tiene presente che i restanti 155.000 € furono investiti in titoli che hanno garantito sia la restituzione del capitale che il pagamento delle cedole.

Conclusivamente, può affermarsi che l'acquisto delle obbligazioni Parmalat per il complessivo importo di € 55.000 fosse operazione adeguata e che, pertanto, la banca non possa essere ritenuta responsabile della perdita subita dai ricorrenti che-va detto solo per completezza- non corrisponderebbe comunque alla perdita dell'intera somma investita, poiché gli investitori percepirono nel 2003 cedole per € 2.689 ed inoltre aderirono all'Offerta Pubblica di Acquisto di Lactalis SA ad oltre € 2,60 ad azione, riducendo in ogni caso la perdita patrimoniale, comunque in alcun modo imputabile al comportamento della banca.

Quanto al dedotto conflitto di interessi- che in ogni caso era onere di parte ricorrente provare rigorosamente- emerge che la banca procurò le obbligazioni *su Piazza* e non reperendole dal proprio portafoglio.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, anche in considerazioni dei rapporti tra le parti, per compensare tra le stesse le spese processuali.

P. Q. M.



rigetta il ricorso proposto da [REDACTED] in proprio e nella qualità di erede di [REDACTED] nonché [REDACTED] e [REDACTED] quali eredi di [REDACTED] nei confronti della MONTE dei PASCHI di SIENA spa e compensa tra le parti le spese processuali.

Si comunichi

Firenze, 23.VI.2013

Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-

